

ATTO DD 201/A2001D/2025**DEL 13/06/2025****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE****A2000C - CULTURA, TURISMO, SPORT E COMMERCIO****A2001D - Promozione dei beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali**

OGGETTO: L.r. n. 39/1995. Avviso pubblico per la presentazione delle candidature per la designazione del Presidente del Polo del '900.

Premesso che:

con DGR. n. 23-2886 del 1.2.2016 ("Partecipazione della Regione Piemonte alla costituzione della Fondazione Polo del '900. Approvazione dell'atto costitutivo e della bozza di statuto. Proposta al Consiglio regionale"), la Giunta Regionale ha proposto al Consiglio Regionale l'adesione della Regione Piemonte alla costituenda Fondazione Polo del '900 in qualità di fondatore, unitamente al Comune di Torino e alla Fondazione Compagnia di San Paolo. La proposta di adesione della Regione è stata ratificata dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 125-8327 del 8.3.2016 ("Partecipazione della Regione Piemonte alla costituzione della Fondazione Polo del '900. Approvazione dello schema di atto costitutivo e dello schema di Statuto"), che ne ha altresì approvato il relativo statuto.

In data 18 aprile 2016 è stata successivamente costituita, a rogito notaio Giulio Biino (atto rep. n. 38331 REP./n. 19090 fasc.) con sede a Torino via Del Carmine 13, la Fondazione Polo del '900, centro che raggruppa i più importanti fra gli istituti culturali piemontesi custodi del patrimonio relativo alla storia del XX secolo.

La Fondazione ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica tramite l'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche private con Determinazione dirigenziale del Settore regionale contratti, persone giuridiche, usi civici ed espropri n. 20 del 15.2.2017.

La Fondazione Polo del '900 si propone (art. 3 dello statuto) di sviluppare e gestire le strutture e i servizi comuni alle istituzioni culturali che ad essa aderiscono, al fine di stimolare la loro integrazione in un centro culturale innovativo, dinamico e aperto, impegnato nel promuovere la crescita civica e culturale della cittadinanza a partire dalla riflessione sulla storia del Novecento.

La Fondazione riconosce inoltre tra i propri scopi sociali "la tutela, la conservazione, la digitalizzazione e l'accesso integrato secondo modalità innovative degli archivi e delle biblioteche che ne costituiscono il patrimonio culturale; l'acquisizione di biblioteche, fondi, collezioni di rilievo nell'ambito del proprio oggetto sociale; (...) l'ideazione, la progettazione, l'organizzazione e il coordinamento di iniziative integrate, messe in opera anche dai partecipanti oltre le proprie specifiche iniziative, quali, a titolo di esempio, mostre, studi, ricerche, iniziative scientifiche, attività editoriali, attività produttive didattiche, o divulgative, anche in collaborazione con il sistema scolastico ed universitario e con istituzioni culturali di ricerca italiane e straniere (...)"

L'art. 10, lettera a) dello Statuto stabilisce che "il Presidente è nominato dal Collegio dei Fondatori, su designazione a turno da parte dei Fondatori e dura in carica tre anni".

Il Presidente, ai sensi del suddetto art. 10, ultimo cpv dello statuto, “non riceve alcuna remunerazione in dipendenza della sua carica né ad altro titolo, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute secondo indicazioni di legge”. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio; vigila sull'esecuzione degli atti approvati dal Collegio dei Fondatori; convoca e presiede il Collegio dei Fondatori, senza diritto di voto; convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; convoca e presiede l'Assemblea dei Partecipanti; sottoscrive gli atti adottati dal Collegio dei Fondatori. Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. Egli inoltre può convocare i Fondatori e i Partecipanti in assemblee non elettive, momenti di confronto e analisi dell'attività della Fondazione, nonché di proposta di nuove iniziative o valutazioni.”

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da 5 componenti, compreso il Presidente, nominati dal Collegio dei Fondatori (art. 11, primo capoverso).

Preso atto che la designazione del Presidente uscente è stata fatta dalla Città di Torino con Decreto Sindacale datato 7.6.2022;

perso altresì atto che il Collegio Fondatori della Fondazione Polo del '900 ha nominato il Presidente uscente in data 8.7.2022;

considerato che la carica dell'attuale Presidente è in scadenza dopo tre anni dalla nomina e che il fondatore Regione Piemonte deve provvedere alla designazione del nuovo Presidente della Fondazione;

viste le note datate 10.2.2025 e 29.5.2025 con le quali il Presidente della Fondazione invitava i Fondatori a provvedere alle designazioni di propria competenza;

visto l'art. 2, comma 2 della legge regionale n. 39/1995, recante “Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati”, secondo cui “Le nomine e le designazioni dei componenti gli organi collegiali di amministrazione e di controllo delle Società, nonché la nomina e la designazione del Presidente, del Vicepresidente, dell'Amministratore delegato e del Direttore generale di Enti od Istituti di diritto pubblico o privato, Aziende, Società, Consorzi, spettanti alla Regione, sono attribuite alla Giunta Regionale”;

visto l'art. 2 comma 3 della citata legge in forza del quale “Le nomine attribuite alla Giunta Regionale o al suo Presidente vanno effettuate sulla base di criteri di carattere generale assunti dalla Giunta stessa, sentita la Commissione consultiva per le nomine ai sensi dell'art. 28 dello Statuto della Regione Piemonte;

dato atto che con D.G.R. n. 44-29481 del 28.2.2000 (“Approvazione dei criteri per le nomine in Enti e istituzioni operanti nell'ambito della promozione dell'attività culturale e dello spettacolo, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della l.r. 39/95, sentita la Commissione consultiva per le nomine”), la Giunta Regionale – sentita la Commissione consultiva per le nomine - ha approvato i criteri di carattere generale per le nomine in enti ed istituzioni operanti nell'ambito della promozione culturale e dello spettacolo ai sensi dell'art. 2 comma 3 della l.r. n. 39/1995.

Alla luce di quanto sopra, con il presente atto la Direzione regionale Cultura, Turismo, Sport e Commercio - Settore Promozione beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali indice un avviso pubblico per la presentazione delle candidature per la designazione del Presidente del Polo del '900. Il testo dell'avviso pubblico è riportato nell'allegato A, parte integrante del presente atto.

L'incarico è ricoperto a titolo gratuito.

Con il presente provvedimento si approvano contestualmente:

- il modello per la presentazione della candidatura (allegato B);
- il modello di curriculum vitae in formato europeo da utilizzarsi per la presentazione della candidatura (allegato C);
- il modello delle dichiarazioni che i candidati sono tenuti a presentare ai sensi del D.lgs. n. 39/2013 in sede di partecipazione (Allegato D). Tali modelli sono allegati al presente atto per farne parte integrante.

Le candidature devono pervenire, a partire dal giorno della pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, entro e non oltre il termine ultimo delle ore 12,00 del giorno 08/07/2025, nel rispetto delle modalità e di quanto previsto dall'avviso pubblico.

Il procedimento indetto con il presente atto si conclude entro 60 giorni con la valutazione dell'ammissibilità delle candidature effettuata dal Responsabile del procedimento per l'avviso pubblico, individuato nel dirigente del Settore promozione beni librari e archivistici, editoria e istituti culturali della Direzione “Cultura, Turismo, Sport e Commercio”. Il termine sopradetto decorre dalla scadenza del termine fissato dall'avviso pubblico per la presentazione delle candidature ai sensi dell'art. 8, comma 8 della l.r. n. 14/2014 e della D.G.R. n. 46-4520 del 29.12.2016 (“Direzione Promozione della Cultura, Turismo e Sport – area

Cultura. Revisione ed individuazione dei nuovi termini di chiusura dei procedimenti amministrativi relativi a funzioni amministrative esercitate in proprio dalla Regione e di quelli riallocati in capo alla Regione a seguito dell'entrata in vigore della l.r. n. 23/2015 e smi. Revoca della DGR. n. 22-3045 del 5.12.2011 e smi").

Il Responsabile del procedimento per l'avviso pubblico in oggetto è il dirigente pro tempore del Settore promozione dei beni librari e archivistici, editoria e istituti culturali della Direzione Cultura, Turismo, Sport e Commercio (o in sua assenza o impedimento nel Direttore della Direzione medesima).

Concluse le operazioni di disamina di ammissibilità delle candidature pervenute, il Responsabile del procedimento trasmette le risultanze dell'istruttoria alla Giunta Regionale che provvederà successivamente con proprio atto alla designazione del Presidente della Fondazione Polo del '900.

La scelta del nominativo, una volta acquisite le candidature degli interessati, sarà effettuata dalla Giunta Regionale nel rispetto dei criteri di carattere generale assunti con propria citata deliberazione n. 44-29481 del 28.2.2000, ossia in base alla valutazione delle esperienze personali e professionali riferite all'oggetto e alle finalità dell'ente o istituzione per il quale devono essere effettuate le nomine e, in subordine, nella valutazione complessiva del curriculum di studi dei soggetti interessati.

Attestato che, ai sensi della DGR. n. 8 - 8111 del 25.1.2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti, né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto si tratta di provvedimento con il quale viene indetto l'avviso pubblico per la designazione del Presidente della Fondazione Polo del '900, il cui incarico è ricoperto a titolo gratuito.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25.1.2024.

Tutto ciò premesso e considerato

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Dlgs. N. 165/2001 ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (e s.m.i.) (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali");
- la l.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale", art. 17 "Attribuzioni dei dirigenti", e smi;
- la l. r. n. 39/1995 ("Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione e i soggetti nominati") e smi;
- la D.G.R. n. 44-29481 del 28.2.2000 ("Approvazione dei criteri per le nomine in Enti e istituzioni operanti nell'ambito della promozione dell'attività culturale e dello spettacolo, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della l.r. 39/95, sentita la Commissione consultiva per le nomine");
- la D.G.R. n. 46-4520 del 29.12.2016 ("Direzione promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport - area Cultura. Revisione ed individuazione dei nuovi termini di chiusura dei procedimenti amministrativi relativi a funzioni amministrative esercitate in proprio dalla regione e di quelli riallocati in campo alla Regione a seguito dell'entrata in vigore della l.r. n. 23/2015 e smi. Revoca della DGR. n. 22.-3045 del 5.12.2011 e smi");
- la DGR. n. 23-2886 del 1.2.2016 ("Partecipazione della Regione Piemonte alla costituzione della Fondazione Polo del '900. Approvazione dell'atto costitutivo e della bozza di statuto. Proposta al Consiglio regionale");
- la citata DCR. N. 125-8327 del 8.3.2016 ("Partecipazione della Regione Piemonte alla costituzione della Fondazione Polo del '900. Approvazione dello schema di atto costitutivo e dello schema di Statuto");

DETERMINA

- di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, l'avviso pubblico per la presentazione delle candidature per l'incarico di Presidente della Fondazione Polo del '900 con sede in Torino, Via del Carmine 13;
 - di approvare il testo dell'avviso pubblico allegato al presente atto per farne parte integrante (allegato A);
 - di approvare altresì quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
 - il modello di presentazione della candidatura, come indicato nell'Allegato B;
 - il modello di curriculum vitae in formato europeo (Allegato C);
 - il modulo da utilizzarsi per la dichiarazione relativa all'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità da rendersi in sede di presentazione della candidatura (Allegato D).
 - di individuare il Responsabile del procedimento per l'avviso pubblico in oggetto nel dirigente pro tempore del Settore promozione dei beni librari e archivistici, editoria e istituti culturali della Direzione Cultura, Turismo, Sport e Commercio (o in sua assenza o impedimento nel Direttore della Direzione medesima);
 - di stabilire che l'avviso pubblico per la designazione del Presidente della Fondazione Polo del '900 sia pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte e sul sito <https://bandi.regione.piemonte.it>;
 - di stabilire che le candidature devono pervenire a partire dal giorno della pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed entro e non oltre il termine ultimo delle ore 12,00 del giorno 08/07/2025, nel rispetto delle modalità e di quanto previsto dall'avviso pubblico;
 - di dare atto che il procedimento in oggetto si conclude, ai sensi dell'art. 8, comma 8 della l.r. n. 14/2014 e della DGR. N. 46-4520 del 29.12.2016 con la valutazione dell'ammissibilità delle candidature, effettuata dal Responsabile del procedimento, entro 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine fissato dall'avviso pubblico per la presentazione delle candidature;
 - di dare atto che la scelta del nominativo, una volta acquisite le candidature degli interessati, sarà effettuata dalla Giunta Regionale nel rispetto dei criteri di carattere generale assunti con propria citata deliberazione n. 44-29481 del 28.2.2000, ossia in base alla valutazione delle esperienze personali e professionali riferite all'oggetto e alle finalità dell'ente o istituzione per il quale devono essere effettuate le nomine e, in subordine, nella valutazione complessiva del curriculum di studi dei soggetti interessati;
 - di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale, poiché l'incarico di Presidente della Fondazione è ricoperto a titolo gratuito.
- Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso al capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.
- La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte" e non necessita di pubblicazione ai sensi del D. lgs. n. 33/2013 e smi nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito della Regione Piemonte.

LA DIRIGENTE (A2001D - Promozione dei beni librari e archivistici,
editoria ed istituti culturali)
Firmato digitalmente da Gabriella Serratrice

ALLEGATO A

Avviso pubblico per la presentazione delle candidature per la designazione del Presidente della Fondazione Polo del '900 con sede in Torino.

Premesso che:

con DGR. n. 23-2886 del 1.2.2016 ("Partecipazione della Regione Piemonte alla costituzione della Fondazione Polo del 900. Approvazione dell'atto costitutivo e della bozza di statuto. Proposta al Consiglio regionale"), la Giunta Regionale ha proposto al Consiglio Regionale l'adesione della Regione Piemonte alla costituenda Fondazione Polo del '900 in qualità di fondatore, unitamente al Comune di Torino e alla Fondazione Compagnia di San Paolo. La proposta di adesione della Regione è stata ratificata dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 125-8327 del 8.3.2016 ("Partecipazione della Regione Piemonte alla costituzione della Fondazione Polo del '900. Approvazione dello schema di atto costitutivo e dello schema di Statuto"), che ne ha altresì approvato il relativo statuto.

In data 18 aprile 2016 è stata successivamente costituita, a rogito notaio Giulio Biino (atto rep. n. 38331 REP./n. 19090 fasc.) con sede a Torino via del Carmine 13, la Fondazione Polo del Novecento, centro che raggruppa i più importanti fra gli istituti culturali piemontesi custodi del patrimonio relativo alla storia del XX secolo.

La Fondazione ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica tramite l'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche private con Determinazione dirigenziale del Settore regionale contratti, persone giuridiche, usi civici ed espropri n. 20 del 15.2.2017.

La Fondazione Polo del '900 si propone (art. 3 dello statuto) di sviluppare e gestire le strutture e i servizi comuni alle istituzioni culturali che ad essa aderiscono, al fine di stimolare la loro integrazione in un centro culturale innovativo, dinamico e aperto, impegnato nel promuovere la crescita civica e culturale della cittadinanza a partire dalla riflessione sulla storia del Novecento. La Fondazione riconosce inoltre tra i propri scopi sociali "la tutela, la conservazione, la digitalizzazione e l'accesso integrato secondo modalità innovative degli archivi e delle biblioteche che ne costituiscono il patrimonio culturale; l'acquisizione di biblioteche, fondi, collezioni di rilievo nell'ambito del proprio oggetto sociale; (...) l'ideazione, la progettazione, l'organizzazione e il coordinamento di iniziative integrate, messe in opera anche dai partecipanti oltre le proprie specifiche iniziative, quali, a titolo di esempio, mostre, studi, ricerche, iniziative scientifiche, attività editoriali, attività produttive didattiche, o divulgative, anche in collaborazione con il sistema scolastico ed universitario e con istituzioni culturali di ricerca italiane e straniere (...)".

L'art. 10 lettera a) dello Statuto, cui si rimanda, stabilisce che "il Presidente è nominato dal Collegio dei Fondatori, su designazione a turno da parte dei Fondatori e dura in carica tre anni". Il Presidente, ai sensi del suddetto art. 10, ultimo cpv dello statuto, "non riceve alcuna remunerazione in dipendenza della sua carica né ad altro titolo, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute secondo indicazioni di legge". Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio; vigila sull'esecuzione degli atti approvati dal Collegio dei Fondatori; convoca e presiede il Collegio dei Fondatori, senza diritto di voto; convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; convoca e presiede l'Assemblea dei Partecipanti; sottoscrive gli atti adottati dal Collegio dei Fondatori. Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. Egli inoltre può convocare i Fondatori e i Partecipanti in assemblee non elettive, momenti di confronto e analisi dell'attività della Fondazione,

nonché di proposta di nuove iniziative o valutazioni.” La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da 5 componenti, compreso il Presidente, nominati dal Collegio dei Fondatori (art. 11, primo capoverso).

Preso atto che la designazione del Presidente uscente è stata fatta dalla Città di Torino con Decreto Sindacale datato 7.6.2022;

perso altresì atto che il Collegio Fondatori della Fondazione Polo del '900 ha nominato il Presidente uscente in data 8.7.2022;

considerato che la carica dell'attuale Presidente è in scadenza e che il fondatore Regione Piemonte deve provvedere alla designazione del nuovo Presidente della Fondazione.

Alla luce di quanto sopra la Direzione regionale Cultura, Turismo, Sport e Commercio - Settore Promozione beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali indice il seguente avviso pubblico, come da testo di seguito riportato, per la presentazione delle candidature per la designazione del Presidente della Fondazione Polo del '900.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

1. La domanda di partecipazione all'avviso pubblico deve essere corredata a pena di inammissibilità:

1.1) dal modulo per la presentazione della candidatura (che deve pervenire sull'apposito modello, scaricabile all'indirizzo bandi.regione.piemonte.it, denominato Allegato B), datato e sottoscritto dal candidato;

1.2) dal curriculum vitae in formato europeo (il modello è scaricabile all'indirizzo bandi.regione.piemonte.it, denominato Allegato C), datato e sottoscritto dal candidato;

1.3) dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art. 46 e 75 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in merito all'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità relativamente all'incarico da attribuirsi (che deve pervenire sull'apposito modulo, scaricabile all'indirizzo bandi.regione.piemonte.it, denominato Allegato D), datata e sottoscritta dal candidato;

2. La candidatura deve essere inviata in via telematica da una casella di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: culturcom@cert.regione.piemonte.it e deve contenere nell'oggetto della PEC, a pena di inammissibilità, la seguente dicitura: **“Avviso pubblico per la presentazione delle candidature per la designazione del Presidente della Fondazione Polo del '900 con sede in Torino”**.

3. La candidatura e gli allegati devono pervenire esclusivamente in formato *.pdf* e devono essere sottoscritti dal candidato o con firma digitale in modalità CADES (valida al momento della ricezione) oppure firmati in modo autografo. In tale ultimo caso, è necessario allegare copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

CAUSE DI INAMMISSIBILITA' DELLE CANDIDATURE

1. Non saranno considerate ammissibili:

- le candidature non corredate degli allegati di cui ai punti 1.1), 1.2), 1.3) richiesti dal paragrafo “Modalità di presentazione della candidatura”;

- le candidature pervenute oltre il termine perentorio indicato al paragrafo “Termine per la presentazione della candidatura”;
- le candidature inviate con modalità differenti da quella indicata al paragrafo “Modalità di presentazione della candidatura”;
- le candidature prive della sottoscrizione e della data;
- le candidature corredate dagli allegati non datati e sottoscritti;
- le candidature trasmesse telematicamente prive nell’oggetto della PEC della dicitura “Avviso pubblico per la presentazione delle candidature per la designazione del Presidente della Fondazione Polo del ‘900 con sede in Torino ”;
- le candidature che rechino dichiarazioni sottoscritte con firma autografa, prive un documento di validità del sottoscrittore in corso di validità.

2. L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi in ogni modo imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

1. Le candidature trasmesse via posta elettronica certificata devono pervenire entro le ore 12,00 del giorno 08/07/2025.
2. Il termine è perentorio.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi della legge regionale n. 14/2014, il responsabile del procedimento per l’avviso in oggetto è la Dott.ssa Gabriella Serratrice, Dirigente del Settore Promozione beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali presso la Direzione regionale Cultura, Turismo, Sport e Commercio (tel. 011 – 432.26.98; gabriella.serratrice@regione.piemonte.it; culturcom@cert.regione.piemonte.it). In sua assenza o impedimento, il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Raffaella Tittone, direttore della sopradetta Direzione (tel.: 011 432.15.64; raffaella.tittone@regione.piemonte.it).

TERMINE DI CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Ai sensi dell’art. 8, comma 8 della l.r. n. 14/2014 (“Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”) e della DGR. n. 46-4520 del 29.12.2016, il procedimento per l’avviso pubblico in oggetto si conclude in 60 giorni con la valutazione dell’ammissibilità delle candidature pervenute da parte del Responsabile del procedimento. Il termine decorre dalla scadenza del termine fissato dall’avviso pubblico per la presentazione delle candidature (paragrafo “Termine per la presentazione della candidatura”).

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le informazioni comunicate a questa Amministrazione saranno trattate in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 esclusivamente ai fini del procedimento di cui al presente avviso. Si invitano i candidati a prendere visione dell’informativa allegata alla modulistica.

DICHIARAZIONI E CONTROLLI

1. In merito alle dichiarazioni rese ai sensi del dell’art. 46 e 75 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, si richiamano le sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. In ogni caso si comunica sin d’ora che, rispetto al soggetto designato, verranno effettuati idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e che qualora

emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse si procederà d'ufficio a notificare l'Autorità penale ferma restando la possibilità, per l'Amministrazione regionale, di adottare eventuali provvedimenti di decadenza, sospensione o revoca dell'incarico conferito.

INFORMAZIONI E MODULISTICA

1. Per informazioni:

Direzione Cultura, Turismo, Sport e Commercio - Settore Promozione beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali (Roberta Fiandaca, tel. 011 – 432.36.75; Stefano Maria Bongi, tel. 011/432.23.51).

2. La modulistica necessaria per la presentazione delle candidature, del curriculum in formato europeo e il modello per la dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.lgs. n. 39/2013 sono disponibili on line al seguente indirizzo:

bandi.regione.piemonte.it.

ALLEGATO B

FONDAZIONE POLO DEL '900.
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
PER LA DESIGNAZIONE DEL PRESIDENTE

MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Spett.le
Regione Piemonte
Direzione Cultura, Turismo, Sport e Commercio
Settore Promozione dei beni librari e archivistici,
editoria e istituti culturali
Piazza Piemonte, 1
10137 - Torino

Il/La sottoscritto/anato/a
a..... il
residente ac.a.p.
via/c.so
luogo in cui si desidera ricevere eventuali comunicazioni (se diverso dal luogo di
residenza).....
tel. fax
e-mail
Pec.....
codice fiscale
presenta la propria candidatura per la seguente nomina:

.....
(indicare l'Ente, Comitato, altro)

.....
(specificare l'organo: Presidente, Consiglio di Amministrazione Consiglio Direttivo, altro)

A tal fine

DICHIARA

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

1. di essere in possesso del seguente titolo di studio:
2. di essere in possesso dei requisiti richiesti in riferimento alla carica da ricoprire:
.....

* Cfr. nota informativa

3.* di svolgere attualmente la seguente attività lavorativa (descrivere brevemente gli elementi identificativi ed i tratti ritenuti maggiormente significativi, indicando nel contempo la data di inizio dell'attività):

Datore di lavoro.....

Incarico.....

Data di inizio attività.....

4. di aver svolto nel passato le seguenti attività lavorative:

.....

.....

.....

5. * di ricoprire attualmente le seguenti cariche elettive (indicare le relative scadenze):

Ente.....

carica:.....

Data di inizio.....

data di fine attività.....

Ente.....

carica:.....

Data di inizio.....

data di fine attività.....

6. * di aver ricoperto in passato le seguenti cariche elettive (indicare le relative scadenze):

Ente.....

carica:.....

Data di inizio.....

data di fine attività.....

Ente.....

carica:.....

Data di inizio.....

data di fine attività.....

7.* di ricoprire attualmente le seguenti cariche in enti ed istituzioni varie (indicare le relative scadenze):

Ente/Istituzione.....

carica:.....

Data di inizio.....

data di fine attività.....

Ente/Istituzione.....

carica:.....

Data di inizio.....

data di fine attività.....

- di essere in quiescenza a far data dal.....

2

8.* di non aver riportato condanne penali né di avere carichi pendenti (diversamente specificare quali e quando)

.....

9.* di non trovarsi in alcuno dei casi di ineleggibilità alla carica e, in particolare, di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall'articolo 7 del decreto legislativo del 31/12/2012 n. 235;

10.* di non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi di cui ai capi II, III, IV, V e VI del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (compilare la **dichiarazione di cui al modulo D** allegata alla presente);

11.* di non trovarsi in alcuno dei casi di inconfiribilità di cui all'art. 13 bis della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 e successive modifiche;

- 12.* ☐ di NON trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità di cui all'art. 13 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 e successive modifiche
☐ di trovarsi
- ☐ di NON trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge istitutiva (regionale o statale) o dallo Statuto dell'Ente in cui viene effettuata la nomina
☐ di trovarsi
- ☐ di NON trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui ai capi V e VI del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39
☐ di trovarsi

13. in caso di risposta affermativa al punto n. 12, di impegnarsi a rimuovere le cause di incompatibilità in caso di nomina;

14. di impegnarsi a rimuovere eventuali cause di incompatibilità che intervengano successivamente alla nomina, a norma dell'art. 14 della legge regionale n. 39/1995 e smi;

15. di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni circa l'insorgenza di cause di inconfiribilità e/o incompatibilità;

16.* di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

17.
☐ di NON trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 6, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in Legge 114/2014
☐ di trovarsi

dichiara altresì:

18. di accettare preventivamente la nomina;

19.* di impegnarsi a presentare, all'atto del conferimento dell'incarico, una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, la quale costituisce condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico (Modulo D);

20.* di impegnarsi, nel corso dell'incarico, a presentare annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

21. di impegnarsi a rispettare le disposizioni di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 39/2013 e i divieti di cui all'art. 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165/2001, recante "Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi" (introdotto dall'art. 1 comma 42 della Legge n. 190/2012), cui si fa rimando;

22. di allegare alla presente:

- ☐ copia fotostatica del documento di identità personale in corso di validità;
- ☐ *curriculum vitae* in formato europeo (Modulo C);

23. di aver preso atto degli obblighi di cui alla legge regionale n. 28 del 29 novembre 2021, relativa all'anagrafe delle cariche di nomina regionale.

Il/La sottoscritto/a, consapevole della responsabilità, della decadenza da eventuali benefici e delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, afferma la veridicità delle dichiarazioni rese nella presente istanza. La dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, comporta la inconfiribilità di qualsivoglia incarico di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 per un periodo di 5 anni.

Luogo.....

Data.....

Firma

.....

NOTE PER LA COMPILAZIONE E LA PRESENTAZIONE DEL PRESENTE MODELLO DI CANDIDATURA**3. Specificare l'attuale condizione professionale.**

Per i dipendenti della Pubblica Amministrazione o di Enti di diritto pubblico vanno specificati la denominazione ed il recapito del soggetto con cui si intrattiene il rapporto organico e, se diverso, di quello con cui si intrattiene il rapporto di servizio (ad es.: un dipendente regionale comandato presso una A.s.l. conserva il rapporto organico con la Regione, pur avendo il rapporto di servizio con l'Azienda sanitaria).

Si rammenta, inoltre, che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati preventivamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza (art. 53 D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165).

5. Per "cariche elettive" si intendono le cariche nelle amministrazioni pubbliche (consigli comunali, provinciali, regionali, Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Parlamento europeo, ecc.)

6. Occorre specificare la data di elezione alla carica e la scadenza.

7. Si dà informazione dei limiti di conferimento di incarichi a soggetti in quiescenza di cui all'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla Legge 7.8.2012 n. 135, da ultimo modificato dall'art. 17, comma 3, della Legge n. 124 del 2015 e che si riporta integralmente:

Art. 5 (Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni)

1. All'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall'art. 6 della Legge 114/2014, le parole da "a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti, incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'art. 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Il terzo periodo è sostituito dai seguenti: "Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione".

2. Le disposizioni dell'art. 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dal comma 1, si applicano agli incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. Qualora lasciato immutato, il testo conserva valore dichiarativo. Diversamente, barrare la negazione ("non") e specificare nell'apposito spazio.

9. In base all'art. 7 del D. Lgs. 31/12/2012 n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), non possono candidarsi:

1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

- c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
- d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
- e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.
3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

10-12-19-20.

Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39

Disposizioni in materia di inconfiribilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Art.

1

Definizioni

1. Ai fini del conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilita' amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico si osservano le disposizioni contenute nel presente decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 19 e 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' dalle altre disposizioni vigenti in materia di collocamento fuori ruolo o in aspettativa.
2. Ai fini del presente decreto si intende:
- a) per «pubbliche amministrazioni», le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti;
- b) per «enti pubblici», gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati;
- c) per «enti di diritto privato in controllo pubblico», le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;
- d) per «enti di diritto privato regolati o finanziati», le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l'amministrazione che conferisce l'incarico:
- 1) svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione;
- 2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale;
- 3) finanzi le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici;
- e) per «incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati», le cariche di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell'ente;
- f) per «componenti di organi di indirizzo politico», le persone che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali, quali Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, parlamentare, Presidente della giunta o Sindaco, assessore o consigliere nelle regioni, nelle province, nei comuni e nelle forme associative tra enti locali, oppure a organi di indirizzo di enti pubblici, o di enti di diritto privato in controllo pubblico, nazionali, regionali e locali;
- g) per «inconfiribilita'», la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico;
- h) per «incompatibilita'», l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro

il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico;

i) per «incarichi amministrativi di vertice», gli incarichi di livello apicale, quali quelli di Segretario generale, capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, conferiti a soggetti interni o esterni all'amministrazione o all'ente che conferisce l'incarico, che non comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione;

j) per «incarichi dirigenziali interni», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi comprese le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruoli dell'amministrazione che conferisce l'incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione;

k) per «incarichi dirigenziali esterni», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni;

l) per «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico», gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

Art. 2 Ambito di applicazioni

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli incarichi conferiti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi gli enti pubblici, nonché negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

2. Ai fini del presente decreto al conferimento negli enti locali di incarichi dirigenziali e' assimilato quello di funzioni dirigenziali a personale non dirigenziale, nonché di tali incarichi a soggetti con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 110, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Capo II Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione

Art. 3 Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione

1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti:

a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;

b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;

c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;

d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;

e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.

2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, l'inconferibilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità degli incarichi ha la durata di 5 anni.

3. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, l'inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni.

4. Nei casi di cui all'ultimo periodo dei commi 2 e 3, salve le ipotesi di sospensione o cessazione del rapporto, al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconferibilità, possono essere conferiti incarichi diversi da quelli che comportino l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione. E' in ogni caso escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo. Nel caso in cui l'amministrazione non sia in grado di conferire incarichi compatibili con le disposizioni del presente comma, il dirigente viene posto a disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di inconferibilità dell'incarico.

5. La situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento.

6. Nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un soggetto

esterno all'amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico cui e' stato conferito uno degli incarichi di cui al comma 1, sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, stipulato con l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico. Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. In entrambi i casi la sospensione ha la stessa durata dell'inconferibilita' stabilita nei commi 2 e 3. Fatto salvo il termine finale del contratto, all'esito della sospensione l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso.

7. Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., e'equiparata alla sentenza di condanna.

Capo III Inconferibilita' di incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni

Art. 4 Inconferibilita' di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati

1. A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attivita' professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.

Art. 5 Inconferibilita' di incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale.

Capo IV Inconferibilita' di incarichi a componenti di organi di indirizzo politico

Art. 6 Inconferibilita' di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale

1. Per le cariche di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si applicano i divieti di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215.

2. La vigilanza sull'applicazione di quanto previsto dal comma 1 e' esercitata dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della medesima legge n. 215 del 2004.

Art. 7 Inconferibilita' di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale

1. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice della regione;
- b) gli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale;
- c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.

2. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonche' a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione;
- b) gli incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera a);
- c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione.

3. Le inconferibilita' di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi.

Art. 8 Inconferibilita' di incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei cinque anni precedenti siano stati candidati in elezioni europee, nazionali, regionali e locali, in collegi elettorali che comprendano il territorio della ASL.

2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei due anni precedenti abbiano esercitato la funzione di Presidente del Consiglio dei ministri o di Ministro, Viceministro o sottosegretario nel Ministero della salute o in altra amministrazione dello Stato o di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale.

3. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nell'anno precedente abbiano esercitato la funzione di parlamentare.

4. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei tre anni precedenti abbiano fatto parte della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero abbiano ricoperto la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale.

5. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, il cui territorio e' compreso nel territorio della ASL.

Capo V Incompatibilita' tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni nonche' lo svolgimento di attivita' professionale**Art. 9 Incompatibilita' tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonche' tra gli stessi incarichi e le attivita' professionali**

1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attivita' svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.

2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attivita' professionale, se questa e' regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

Art. 10 Incompatibilita' tra le cariche direttive nelle aziende sanitarie locali, le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati e lo svolgimento di attivita' professionali

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una medesima regione sono incompatibili:

a) con gli incarichi o le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale;

b) con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di attivita' professionale, se questa e' regolata o finanziata dal servizio sanitario regionale.

2. L'incompatibilita' sussiste altresì allorché gli incarichi, le cariche e le attivita' professionali indicate nel presente articolo siano assunte o mantenute dal coniuge e dal parente o affine entro il secondo grado.

Capo VI Incompatibilita' tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico**Art. 11 Incompatibilita' tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali**

1. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

2. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonche' gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
- c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione.

Art. 12 Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali

1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.
2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.
3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:
- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.
4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:
- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
- c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

Art. 13 Incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali

1. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.
2. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:
- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione.
3. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.

Art. 14 Incompatibilità tra incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale o di parlamentare.
2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una

regione sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero con la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

Capo VII Vigilanza e sanzioni

Art. 15 Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconfiribilita' e incompatibilita' nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico

1. Il responsabile del piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico, di seguito denominato «responsabile», cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che nell'amministrazione, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico siano rispettate le disposizioni del presente decreto sulla inconfiribilita' e incompatibilita' degli incarichi. A tale fine il responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconfiribilita' o incompatibilita' di cui al presente decreto.

2. Il responsabile segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del presente decreto all'Autorita' nazionale anticorruzione, all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215, nonché alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilita' amministrative.

3. Il provvedimento di revoca dell'incarico amministrativo di vertice o dirigenziale conferito al soggetto cui sono state affidate le funzioni di responsabile, comunque motivato, e' comunicato all'Autorita' nazionale anticorruzione che, entro trenta giorni, puo' formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attivita' svolte dal responsabile in materia di prevenzione della corruzione. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace.

Art. 16 Vigilanza dell'Autorita' nazionale anticorruzione

1. L'Autorita' nazionale anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al presente decreto, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi.

2. L'Autorita' nazionale anticorruzione, a seguito di segnalazione o d'ufficio, puo' sospendere la procedura di conferimento dell'incarico con un proprio provvedimento che contiene osservazioni o rilievi sull'atto di conferimento dell'incarico, nonché segnalare il caso alla Corte dei conti per l'accertamento di eventuali responsabilita' amministrative. L'amministrazione, ente pubblico o ente privato in controllo pubblico che intenda procedere al conferimento dell'incarico deve motivare l'atto tenendo conto delle osservazioni dell'Autorita'.

3. L'Autorita' nazionale anticorruzione esprime pareri, su richiesta delle amministrazioni e degli enti interessati, sulla interpretazione delle disposizioni del presente decreto e sulla loro applicazione alle diverse fattispecie di inconfiribilita' e incompatibilita' degli incarichi.

Art. 17 Nullita' degli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni del presente decreto

1. Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del presente decreto e i relativi contratti sono nulli.

Art.

18

Sanzioni

1. I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati. Sono esenti da responsabilita' i componenti che erano assenti al momento della votazione, nonché i dissenzienti e gli astenuti.

2. I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza. Il relativo potere e' esercitato, per i Ministeri dal Presidente del Consiglio dei ministri e per gli enti pubblici dall'amministrazione vigilante.

3. Le regioni, le province e i comuni provvedono entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto ad adeguare i propri ordinamenti individuando le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari.

4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3 trova applicazione la procedura sostitutiva di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

5. L'atto di accertamento della violazione delle disposizioni del presente decreto e' pubblicato sul sito dell'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

Art.

19

Decadenza

in

caso

di

incompatibilita'

1. Lo svolgimento degli incarichi di cui al presente decreto in una delle situazioni di incompatibilita' di cui ai capi V e VI comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del responsabile di cui all'articolo 15, dell'insorgere della causa di incompatibilita'.

2. Restano ferme le disposizioni che prevedono il collocamento in aspettativa dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni in caso di incompatibilita'.

Capo VIII Norme finali e transitorie**Art. 20 Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità**

1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto.
2. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto.
3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.
4. La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.
5. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni.

Art. 21 Applicazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001

1. Ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico.

Art. 22 Prevalenza su diverse disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità

1. Le disposizioni del presente decreto recano norme di attuazione degli articoli 54 e 97 della Costituzione e prevalgono sulle diverse disposizioni di legge regionale, in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e presso gli enti privati in controllo pubblico.
2. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni della legge 20 luglio 2004, n. 215.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 9 e 12 del presente decreto non si applicano agli incarichi presso le società che emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e agli incarichi presso le loro controllate.

Art. 23 Abrogazioni

1. Il comma 9 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è abrogato.
- Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

11-12.**Legge regionale 23 marzo 1995, n. 39****Incompatibilità ex art. 13**

“1. Le nomine di competenza della Giunta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nonché le nomine e designazioni di competenza del Consiglio Regionale relative ai componenti:

- a) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Istituti pubblici anche economici;
- b) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Enti o Istituti privati al cui finanziamento la Regione concorra in via continuativa e di organi ed organismi, di particolare rilievo, individuati con apposita deliberazione del Consiglio Regionale; sono incompatibili con le seguenti funzioni:

- 1) Consiglieri regionali;
- 2) dipendenti della Regione nei limiti di cui alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10: Disciplina delle situazioni di incompatibilità con lo stato di dipendente regionale e degli Enti, Istituti, Società di cui la Regione detenga la maggioranza del pacchetto azionario o nomini la maggioranza del Consiglio di Amministrazione e delle Aziende della Regione, salvo i casi previsti dalla legge o quando tale designazione possa costituire tramite per la presenza tecnico funzionale della Regione nell'organismo in cui deve avvenire la nomina, e di ciò sia fatta menzione nel provvedimento di nomina;
- 3) coloro che prestano non sporadicamente consulenza alla Regione ed agli Enti soggetti a controllo regionale o siano legati agli stessi da rapporti di collaborazione continuativa;
- 4) membri di organi consultivi cui compete di esprimere pareri sui provvedimenti degli Enti, Istituti od organismi di cui all'articolo 2;
- 5) magistrati ordinari o amministrativi, avvocati o procuratori dello Stato, appartenenti alle Forze armate.

2. Non è consentita la contemporanea presenza della stessa persona in più di un Ente, Società o organismo regionale di cui al presente articolo ad esclusione dei Sindaci e dei revisori dei conti.”

Inconferibilità ex art. 13 bis

“1. A coloro che nei due anni precedenti hanno ricoperto la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, ministro, vice ministro, sottosegretario di Stato, parlamentare, commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e parlamentare europeo non può essere conferito un incarico nelle nomine e designazioni di competenza della Giunta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nonché nelle nomine e designazioni di competenza del Consiglio Regionale relative ai componenti:

- a) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Istituti pubblici anche economici;

b) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Enti o Istituti privati al cui finanziamento la Regione concorra in via continuativa e di organi ed organismi, di particolare rilievo, individuati con apposita deliberazione del Consiglio Regionale.”

16.

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149

Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

“(omissis)

Art. 6 Responsabilità politica del presidente di provincia e del sindaco

1. Il comma 5 dell'articolo 248 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: «5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto responsabili, anche in primo grado, di danni cagionati con dolo o colpa grave, nei cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati, ove la Corte, valutate le circostanze e le cause che hanno determinato il dissesto, accerti che questo è diretta conseguenza delle azioni od omissioni per le quali l'amministratore è stato riconosciuto responsabile. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività del collegio dei revisori, o ritardata o mancata comunicazione, secondo le normative vigenti, delle informazioni, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei revisori degli enti locali e degli enti ed organismi agli stessi riconducibili fino a dieci anni, in funzione della gravità accertata. La Corte dei conti trasmette l'esito dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari.».

2. Qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano, anche a seguito delle verifiche svolte ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto e dell'articolo 14, comma 1, lettera d), secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte dei conti, le necessarie misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la competente sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Nei casi previsti dal periodo precedente, ove sia accertato, entro trenta giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 244 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente ai sensi dell'articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

2-bis. Il decreto di scioglimento del consiglio, disposto per le inadempienze di cui al comma 2, conserva i suoi effetti per un periodo di almeno dodici mesi, fino ad una massimo di quindici mesi.

Informativa sul trattamento dei dati personali

ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/679

Gentile Utente,

La informiamo che i dati personali da Lei forniti al Settore Promozione beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali saranno trattati secondo quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)”.

- i dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati al Settore Promozione beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite dalla legge regionale n. 39/1995 (recante “Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati”) e del presente procedimento amministrativo. I dati acquisiti a seguito del presente avviso pubblico saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al/i procedimento/i amministrativo/i per il/i quale/i vengono comunicati;
- l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;
- I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it;
- Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Settore Promozione beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali;
- Il Responsabile (esterno) del trattamento è CSI Piemonte ;
- i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabile (esterno) individuato dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
- i Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i Suoi dati personali sono conservati per il periodo indicato dal ^{piano di fascicolazione e conservazione} della Direzione promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, approvato dalla competente Sovrintendenza Archivistica e Bibliografica del Piemonte e della Valle d'Aosta con nota prot. n. 1777/34.28.01 del 5.6.2018;
- i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore: né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 2016/679, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della

protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

[COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi]

Indirizzo

[Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese]

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

[Giorno, mese, anno]

**ESPERIENZA
ATTUALE**

• Date (da – a)

[Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente ricoperto.]

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

**ESPERIENZA
PREGRESSA**

• Date (da – a)

[Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente ricoperto.]

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)

[Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente frequentato con successo.]

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

[Indicare la madrelingua]

ALTRE LINGUA

[Indicare la lingua]

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

[Indicare il livello: eccellente, buono, elementare.]

[Indicare il livello: eccellente, buono, elementare.]

[Indicare il livello: eccellente, buono, elementare.]

CAPACITÀ E COMPETENZE

[Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.]

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.]

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di volontariato (ad es. cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.]

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.]

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.]

Competenze non precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

[Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze ecc.]

Luogo.....

Data.....

firma

.....

MODULO DICHIARAZIONI D. LGS. 39/2013

Spett.le
 Regione Piemonte
 Direzione Cultura, Turismo, Sport e Commercio
 Settore Promozione Beni librari e
 archivistici, editoria e istituti culturali
 Piazza Piemonte, 1
 10137 - Torino

e p.c. Spett.le
 Presidenza della Giunta Regionale
 Gabinetto del Presidente della Giunta regionale
 Piazza Piemonte, 1
 10137 - Torino

**DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA'
 PREVISTE DAL D. LGS. 39/2013**

Il/La sottoscritto/a
 nato/a..... il
 residente ac.a.p.
 via/c.so

ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) e ai fini della seguente nomina:

Ente:

Organo:

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi così come disposto dall'art. 76 del citato d.p.r. 445/2000:

- di non trovarsi in alcuna delle cause di INCONFERIBILITA' previste dagli articoli 3, 4, 7 del D. lgs. 39/2013; a tal fine, in riferimento ad incarichi o cariche in corso oppure, se cessate, con riferimento all'arco temporale previsto negli artt. 4 e 7, dichiara inoltre:

Incarico o carica ricoperta	Amministrazione o ente presso cui si svolge l'incarico o si ricopre la carica	Tipologia di carica o incarico	Data di nomina o di conferimento dell'incarico o di assunzione della carica	Termine di scadenza o di eventuale cessazione

Con riferimento alle cause di INCOMPATIBILITA' previste dal D. lgs 39/2013 (artt. 9, 11 e 13)

DICHIARA inoltre:

1. ai sensi dell'art. 9 del D. lgs. 39/2013

☐ di non svolgere in proprio un'attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dalla Regione Piemonte;

ovvero

☐ di svolgere in proprio la seguente attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dalla Regione Piemonte

2. ai sensi degli artt. 11 e 13 del D. lgs. 39/2013

☐ di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato, commissario straordinario del Governo di cui all' *articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400*, o di parlamentare;

☐ di non essere componente della Giunta o del Consiglio della Regione Piemonte;

☐ di non essere componente della Giunta o del Consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, della Regione Piemonte;

☐ di non ricoprire la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della Regione Piemonte (art. 11, comma 2, lett. c);

☐ di non ricoprire la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della Regione Piemonte, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione (art. 13, comma 2, lett. c);

ovvero

☐ di trovarsi nella seguente situazione di incompatibilità di cui agli artt. 11 e 13 del D. lgs. 39/2013

3. ☐ di non trovarsi in alcuna altra situazione di incompatibilità di cui al D. lgs. 39/2013;

ovvero

☐ di trovarsi nella seguente causa di incompatibilità prevista dal D. lgs. 39/2013:

In presenza di cause di incompatibilità, il sottoscritto dichiara di essere disponibile a rimuoverle entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di intervenuta nomina/designazione, dandone immediato avviso alla Direzione regionale Cultura, Turismo, Sport e Commercio, Settore Promozione beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali – Piazza Piemonte, 1 - 10137 Torino e, per conoscenza, alla Presidenza della Giunta regionale - Gabinetto del Presidente della Giunta regionale – Piazza Piemonte, 1 - 10137 Torino.

Restano ferme le disposizioni che prevedono il collocamento in aspettativa dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni in caso di incompatibilità.

Il dichiarante si impegna, nel corso dell'incarico, a presentare annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al d. lgs. 39/2013 ed a comunicare tempestivamente il sopravvenire di cause di inconferibilità e/o incompatibilità dandone immediato avviso alla Direzione regionale Cultura, Turismo, Sport e Commercio, Settore promozione beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali – Piazza Piemonte, 1 – 10137 Torino e, per conoscenza, alla Presidenza della Giunta regionale – Gabinetto del Presidente della Giunta regionale – Piazza Piemonte, 1 – 10137 Torino.

Il/La sottoscritto/a prende atto che tale dichiarazione sarà pubblicata sul sito Internet della Giunta Regionale del Piemonte nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Luogo

data

Il dichiarante

.....

**Informativa sul trattamento dei dati personali
ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/679**

Gentile Utente,

La informiamo che i dati personali da Lei forniti al Settore Promozione beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali saranno trattati secondo quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)”.

- i dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati al Settore Promozione beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite dalla legge regionale n. 39/1995 (recante “Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati”) e del presente procedimento amministrativo. I dati acquisiti a seguito del presente avviso pubblico saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al/i procedimento/i amministrativo/i per il/i quale/i vengono comunicati;
- l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;
- i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it;
- il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Settore Promozione beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali;
- il Responsabile (esterno) del trattamento è CSI Piemonte;
- i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabile (esterno) individuato dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
- i Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d. lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i Suoi dati personali sono conservati per il periodo indicato dal piano di fascicolazione e conservazione della Direzione promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, approvato dalla competente Sovrintendenza Archivistica e Bibliografica del Piemonte e della Valle d'Aosta con nota prot. n. 1777/34.28.01 del 5.6.2018;
- i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 2016/679, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.